

*Causa Trabelsi c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 13 aprile 2010 (ricorso n. 50163/08)*

**Sicurezza pubblica - Stranieri - Straniero condannato – Espulsione verso il paese d’origine – rischio di tortura – violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti di cui all’art. 3 CEDU – sussiste.**

**Sicurezza pubblica - Stranieri - Straniero condannato – Espulsione verso il paese d’origine – rischio di tortura - inosservanza della misura cautelare della sospensione del provvedimento di espulsione *ex art. 39* del Regolamento della Corte – violazione del diritto di ricorso individuale di cui all’art. 34 CEDU – sussiste.**

L’esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il Paese di origine costituisce violazione dell’art. 3 CEDU, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio effettivo che l’individuo subisca trattamenti inumani o degradanti nel paese d’origine.

La mancata ottemperanza alla richiesta di sospensione cautelare del provvedimento avanzata dalla Corte in virtù dell’art. 39 del Regolamento della stessa costituisce violazione dell’art. 34 CEDU.

**Fatto.** In data 1° aprile 2003, il sig. Trabelsi era stato arrestato e posto in detenzione provvisoria con l’accusa di appartenere ad un gruppo fondamentalista islamico in Italia, nonché per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

In data 15 luglio 2006 il ricorrente era stato condannato dal tribunale di Cremona a 10 anni di carcere con ordine di espulsione a fine pena, mentre la Corte d’Assise d’appello di Brescia, con sentenza confermata dalla Corte di cassazione, aveva ridotto a 7 anni la condanna, annullando la parte relativa all’immigrazione clandestina.

La pena era stata poi ridotta di circa 15 mesi dal Tribunale di sorveglianza di Pavia in data 14 novembre 2008.

A seguito dell’espulsione in Tunisia da parte delle autorità italiane il 13 dicembre 2008, contro il sig. Trabelsi veniva eseguita una condanna già emessa in contumacia a 10 anni per terrorismo.

Prima di questa data, precisamente il 18 novembre 2008, su richiesta del ricorrente, in applicazione dell’articolo 39 del Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo, il Presidente della Decima Sezione aveva espresso al Governo italiano l’auspicio che non si procedesse all’espulsione del ricorrente verso la Tunisia fino a nuovo ordine, nell’interesse delle parti e della corretta conduzione del procedimento dinanzi alla Corte e visti i rischi di trattamenti contrari all’articolo 3 CEDU in Tunisia.

Con il ricorso alla Corte EDU, il sig. Trabelsi, premesso che diversi cittadini tunisini rimpatriati con l’accusa di terrorismo sono risultati non più reperibili, ricordava che le inchieste condotte da *Amnesty International* e dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America hanno svelato la sussistenza della pratica della tortura in Tunisia. Il ricorrente contestava, inoltre, la tesi secondo cui la situazione relativa al rispetto dei diritti umani in Tunisia sarebbe nel tempo migliorata e denunciava la non attendibilità delle rassicurazioni rilasciate dalle autorità tunisine al Governo italiano.

In particolare, il sig. Trabelsi adiva la Corte per la violazione dell’art. 3 (*divieto di trattamenti inumani o degradanti*), dell’art. 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*) e dell’art. 34 (*ricorsi individuali*) CEDU.

**Diritto.** La Corte, per quanto riguarda la condizione dei detenuti nelle carceri tunisine, ha richiamato la precedente sentenza del 28 febbraio 2008, *Saadi c. Italia* (ricorso n. 37201/06), con cui aveva riconosciuto il rischio di tortura connesso al rimpatrio dei condannati per terrorismo

internazionale, sulla base di testi, documenti internazionali e fonti di informazione attestanti la pratica di trattamenti disumani.

La Corte, infatti, aveva ritenuto che l'esistenza di testi interni e l'accettazione di trattati internazionali che garantiscono, normalmente, il rispetto dei diritti fondamentali non fosse sufficiente, da solo, a garantire una protezione adeguata contro il rischio di cattivi trattamenti, quando fonti affidabili rivelano l'esistenza di pratiche poste in essere dalle autorità, o da queste tollerate, palesemente contrarie ai principi della Convenzione.

Ciò premesso, la Corte ha ricordato che *Amnesty International*, nel rapporto 2008 relativo alla Tunisia, ha precisato che, benché numerosi detenuti si fossero lamentati per essere stati torturati durante il fermo, «le autorità non hanno praticamente mai condotto alcuna inchiesta né adottato una qualsiasi misura per citare in giudizio i presunti torturatori».

I giudici di Strasburgo, inoltre, richiamando la propria giurisprudenza, hanno posto in luce l'assenza di qualunque certezza circa la competenza dell'avvocato generale alla direzione generale dei servizi giudiziari nel fornire assicurazioni in nome dello Stato (v., *mutatis mutandis*, *Soldatenko c. Ucraina* ricorso n. 2440/07).

Sotto altro profilo, i giudici hanno sottolineato l'inidoneità di tali dichiarazioni ad escludere, in assenza di certificazioni mediche, la sottoposizione di Trabelsi a trattamenti contrari alla previsione dell'articolo 3 della Convenzione.

Ribadendo i principi enunciati nella sentenza *Saadi*, la Corte ha affermato che gli Stati parti della Convenzione, nel valutare l'eventualità dell'adozione di un provvedimento di espulsione, non possono mettere in bilanciamento il rischio che il soggetto da espellere sia sottoposto a trattamenti disumani e degradanti nel Paese di destinazione con la pericolosità sociale del medesimo individuo.

In merito alla presunta violazione dell'art. 8 CEDU, la Corte non ha ritenuto di esaminare separatamente tale motivo di doglianza, poiché ha già accertato che l'espulsione del sig. Trabelsi costituisce violazione dell'art. 3 CEDU, non essendoci alcun dubbio sul fatto che il governo convenuto si conformerà alla presente decisione.

Con riferimento, poi, alla richiesta cautelare indirizzata all'Italia, la Corte ha richiamato il caso *Mamatkoulov e Askarov c. Turchia*, per riaffermare il principio secondo cui l'inottemperanza dello Stato alla richiesta di misure provvisorie inoltrata ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento della Corte determina la violazione dell'articolo 34 della Convenzione.

Ne deriva che essa deve considerarsi come una circostanza che impedisce alla Corte di esaminare efficacemente le ragioni del ricorrente.

Nella specie, i giudici hanno rilevato che a causa di tale inosservanza, da un lato, Mourad Trabelsi non ha potuto articolare la propria difesa e, dall'altro, la decisione della Corte rischia di restare priva di effetto utile.

Per questi motivi la Corte ha condannato lo Stato italiano al pagamento in favore del ricorrente della somma di 15.000 euro a titolo di risarcimento per i danni morali, nonché al pagamento della somma di 6.000 euro per spese di giudizio.

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Art. 3 CEDU – Divieto di trattamenti disumani o degradanti

Art. 8 CEDU – Diritto al rispetto della vita privata e familiare

Art. 34 CEDU – Ricorsi individuali

## **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

Art. 3 CEDU – relativamente al rischio che un'espulsione esponga un soggetto a trattamenti disumani e degradanti nel Paese di destinazione: *Saadi c. Italia* (ricorso n. 37201/06), *Ben Khemais c. Italia* (ricorso n. 246/07), *Chahal c. Regno Unito*, sentenza del 15 novembre 2006.

Art. 34 CEDU – in ordine all'inosservanza della sospensione cautelare ai sensi dell'art. 39 del Regolamento della Corte EDU: *Mamatkulov e Askarov c. Turchia*, sentenza del 4 febbraio 2005; *Ben Khemais c. Italia* (ricorso n. 246/07).